

Costa doveva tenere una conferenza in Tivoli, in una riunione che aveva carattere di riunione privata, in un locale privato ad uso granaio, con l'intervento di persone munite di biglietto d'ingresso. Come riunione privata non era stato dato avviso neppure alla locale autorità di pubblica sicurezza a tenore dell'articolo 1 della relativa legge.

La riunione aveva difatti luogo, e già l'onorevole Costa aveva incominciato a svolgere il suo tema sul socialismo. Ma il delegato di pubblica sicurezza, che si era appostato per vigilare l'adunanza, nella caserma dei carabinieri prospiciente all'ingresso nel locale, vedendo che alcuni di quelli che entravano, ricevevano, entrando, il biglietto, ritenne che la riunione da privata si fosse convertita in riunione tenuta in luogo aperto al pubblico. Epperò, seguito dal tenente dei carabinieri e da sette appartenenti all'Arma, si recò alla porta del locale ove si teneva la riunione, e sebbene constatasse che dei trecento intervenuti, una sessantina soltanto aveva consegnato il biglietto in bianco, entrò col suo seguito nel locale dell'adunanza, e affrontò l'onorevole Costa dicendogli il perchè del suo ingresso, per assistere, cioè, alla conferenza, essendo la riunione, da privata, secondo il suo avviso, diventata pubblica. Questo suo intervento provocò allora una protesta vivissima dell'onorevole Costa e dei presenti, e di fronte a tale protesta il delegato di pubblica sicurezza ritenne di potere, in forza dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, far sciogliere l'adunanza, dell'articolo 2 che concede la facoltà dello scioglimento in occasione di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nelle quali avvengano manifestazioni o grida sediziose costituenti reato.

Con lodevole sollecitudine il prefetto di Roma, avuta notizia del fatto, ha creduto di delegare ad un funzionario superiore di pubblica sicurezza l'incarico di un'inchiesta intorno al modo col quale i fatti erano avvenuti.

I risultati dell'inchiesta sono stati trasmessi al Ministero, ed il Ministero, avendo rilevato con dolore che le giustificazioni date dal delegato di pubblica sicurezza non erano e non potevano ritenersi esaurienti, geloso custode dell'osservanza del diritto di riunione, ha creduto opportuno di traslocarlo da Tivoli. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Costa ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

Costa. Il provvedimento preso dal Ministero dell'interno contro il delegato di Tivoli è così eloquente per sè stesso, che non ho d'uopo di aggiungere alcuna parola. Prendo atto.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di parlare.

De Martino, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. Desidererei rispondere subito alle due seguenti interrogazioni degli onorevoli Cottafavi, Pozzo Marco, Morpurgo, al ministro degli affari esteri, « sulla necessità di intervenire per porre riparo alle orribili condizioni degli emigranti italiani al Canada », e degli onorevoli Codacci-Pisanelli, Dal Verme, Chimienti e Maury, ai ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, « per sapere se sieno esatte le notizie divulgate dalla stampa sulle condizioni degli emigrati italiani nel Canada; e, nell'affermativa, per conoscere quali provvedimenti intendano di adottare a fin di soccorrere quegli sventurati e di far valere le responsabilità di coloro che li ingannarono. »

Presidente. Allora parli pure.

De Martino, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. Debbo far osservare innanzitutto agli onorevoli interroganti che le tristi conseguenze verificatesi nell'emigrazione al Canada rientrano in quella lunga e dolorosa serie di fatti che erano la conseguenza diretta dell'insufficienza della legge del 1888.

L'emigrazione al Canada è di due specie: nell'una gli emigranti, muniti di regolari contratti, si imbarcano nel porto di Genova; ve n'ha un'altra, che chiamerò clandestina, nella quale gli emigranti vanno ad imbarcarsi nei porti esteri senza che il Governo ne possa essere consapevole.

Quanto alla prima, gli agenti di emigrazione, forti della lettera della legge, non efficacemente controllati, potevano illudere i nostri infelici contadini, nè v'era chi potesse nei luoghi di origine, illuminar questi e consigliarli.

In base poi alla legge del 1888, il Governo non poteva in alcun modo impedire quell'emigrazione che si compone di persone le quali partono spontaneamente, con fondi propri, e